



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 769 / 2016

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: ACCERTAMENTO DELLA NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE, CON RIFERIMENTO AL PROGETTO PER L'INSERIMENTO DI UNA ATTIVITA' DI BETONAGGIO ALL'INTERNO DELLIMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESENTATO DA ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.**

Il dirigente

**Visti:**

- i. la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;
- ii. la Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- iii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- iv. la D.G.R.V. del 9 dicembre 2014 n. 2299 concernente “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;

**Visti:**

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ai sensi della quale questa Amministrazione è il soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame della dichiarazione di non necessità di valutazione d’incidenza, come disposto al punto 3.1 “Autorità competente per la valutazione d’incidenza” dell’allegato A alla DGRV n. 2299 del 9 dicembre 2014.
- ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- v. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vi. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti

successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

vii. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:

- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

viii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

ix. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

**Vista** la dichiarazione di non necessità di valutazione d'incidenza redatta secondo le modalità stabilite dalla DGRV 2299/2014 per la realizzazione del progetto per l'inserimento di un'attività di betonaggio all'interno dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi previsto in Strada Sansonessa snc, comune di CAORLE, proposto dalla società ROSSI MARIO PIETRO & C. S.n.c. con sede in Via Corsica 12, CAORLE, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 19107 del 04.03.2016;

**Considerato** che:

- i. la relazione tecnica allegata all'istanza risulta sufficiente ai fini delle valutazioni da parte dell'ufficio;
- ii. sulla base degli elementi in essa contenuti si può accertare che non risulti necessario l'espletamento di una procedura di screening di incidenza ambientale di maggior approfondimento delle incidenze delle azioni indotte dal progetto sui ricettori presenti nei siti considerati;

**Ritenuta** pertanto sufficiente per il progetto di cui trattasi la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza secondo quanto previsto all'allegato A punto 2.2 della DGRV n. 2299/2014;

#### *d e t e r m i n a*

1. di accertare la non necessità di screening di valutazione di incidenza ambientale del progetto per l'inserimento di un'attività di betonaggio all'interno dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi previsto in Strada Sansonessa, CAORLE, proposto dalla società Rossi Mario Pietro & C. S.n.c. con sede in Via Corsica 12, Comune di Caorle, acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 19107 del 04.03.2016.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

